

Statuto

L'ASSOCIAZIONE "No SilenceOdV" è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) (di seguito nel testo NS) ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) costituita da coloro che vivono il mondo biker e che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente impegno al sostegno dei minori vittime di situazioni di disagio, a livello esemplificativo ma non esclusivo, vittime di bullismo, abusi fisici e/o psicologici.

ARTICOLO 1 Finalità

C.1

NS è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

C.2

Ha lo scopo di promuovere il sostegno a minori che abbiano vissuto situazioni di violenza fisica o psicologica, sostegno inteso come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il volontario quale promotore di un sostegno fisico anche al fine di diffondere nella comunità nazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati del presente Statuto, NS svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle lettere;

1. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per svolgere le attività di cui sopra "NS" e le associazioni ad essa aderenti possono prendere contatti e stipulare convenzioni, partenariati, con le istituzioni e con altre associazioni che si occupano della cura dei minori in difficoltà.

Nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Generale; anche promuovendo e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell'associazione.

C.3

In particolare, per la realizzazione dei propri fini NS svolge le seguenti attività:

1. Può partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;

2. promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione dell'associazione stessa coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

3. collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini;
4. svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza anche ai sensi dell'art. 93 c. 1 del Codice del Terzo settore, per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
5. coordina il flusso informativo a livello locale;
6. svolge attività di supporto, aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina la formazione dei volontari, al fine di armonizzare la formazione e le modalità di intervento su tutto il territorio nazionale;
7. può promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
8. svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola;
9. può promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
10. svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
11. predispone una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
12. può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

C.4

NS può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dei commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

C.5

NS può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, NS è costituita da soci persone fisiche e da soci Organizzazioni di Volontariato costituite nella forma di ODV ai sensi del Titolo V, Capo I, del Codice del Terzo settore.

C.6

Eventuali collaborazioni, nel territorio, con Enti o altre Associazioni che condividano le attività di NS, saranno definite tramite Convenzioni e Protocolli d'Intesa

C.7

Sono soci persone fisiche di NS tutti coloro che ne faranno richiesta ovvero vi aderiranno successivamente all'adozione del presente statuto.

È esclusa la temporaneità della vita associativa.

C.8

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

C.9

I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Generale, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano ma con la limitazione di massimo due deleghe per socio.

C.10

Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 2 Adesione alla associazione

C.1

È socio persona fisica chi vive il mondo biker e offre, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, opera di volontariato a favore di minori vittime di violenza fisica e psicologica; chi, non vivendo il mondo biker, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo; fermo restando che l'appartenenza al mondo biker e il possesso di una moto costituiscono elemento di maggior condivisione all'interno dell'associazione.

C.2

La persona iscritta come passeggero è considerata biker, per ogni moto si possono avere massimo due iscritti, proprietario e passeggero.

Il numero dei soci che non vivono il mondo biker ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potranno avere accesso alle cariche di Presidente e Vicepresidente di "No SilenceOdV" e non potranno altresì indossare il gilet con i simboli dell'associazione ma solo magliette con tali loghi.

C.3

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

ARTICOLO 3 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 11;
5. votare in Assemblea se iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
7. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
8. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 4 Perdita della qualifica di socio

C.1

La qualifica di socio si perde per:

a. Decesso;

b. Recesso;

b. esclusione - sia del socio organizzazione di volontariato sia di quello di persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c. dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica

C.2

Gli associati persone fisiche perdono la qualifica di socio, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo. La perdita della qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della NS.

C.3

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

C.4 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

C.5

La perdita di qualifica di socio persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo della NS l'associato decade, automaticamente, dalla carica associativa, eventualmente ricoperta e dal diritto di voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

C.6

Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica comporta la cancellazione dal libro soci a tutti i livelli associativi. Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica deve essere eseguito, entro quindici giorni dalla sua trasmissione.

C.7

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione NS.

ARTICOLO 5 Organi

Sono organi di governo dell'Associazione:

1. **Assemblea dei soci;**
2. il Consiglio;
3. il Comitato Esecutivo;
4. il Presidente e il Vicepresidente.
5. L'Organo di Controllo sarà previsto nell'eventualità del raggiungimento dei limiti di legge.

ARTICOLO 6 L'assemblea generale degli associati

C.1

L'Assemblea degli Associati è composta dai soci regolarmente iscritti.

C.2

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

C.3

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

C.4

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

C.5

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

C.6

L'Assemblea Straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

C.7

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

C.8

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

C.9

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

C.10

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata

ARTICOLO 7 Competenze del Consiglio

C.1

Il Consiglio è composto da un numero minimo di cinque persone, di cui almeno due individuate tra i Soci Fondatori, se presenti in associazione.

C.2

Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed almeno un Consigliere, formano il Comitato Esecutivo.

C.3

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

C.4

Il Consiglio potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente.

C.5

La convocazione del Consiglio deve avvenire, almeno 48 ore prima.

C.6

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 8 Il Presidente

C.1

Il Presidente, eletto dal Consiglio al proprio interno, presiede "No SilenceOdV", ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

C.2

Al Presidente spetta, inoltre: a. convocare e presiedere l'Assemblea

C.3

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

C.4

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

C.5

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ARTICOLO 9 Il Patrimonio

C.1

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione abbia proprietà a titolo legittimo.

C.2

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con: - il reddito del patrimonio; - i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - i contributi di organismi internazionali; - i rimborsi derivanti da convenzioni; - le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti, soggetti pubblici e privati, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; - ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge.

C.3

Il Consiglio provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo; in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

C.4

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

C.5

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 10 Esercizio finanziario

C.1

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

C.2

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 30 aprile dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

C.3

L'associazione redige il rendiconto economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 11 Libri sociali e scritture contabili

C.1

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno dieci giorni.

ARTICOLO 12 Cariche

C.1

Tutte le cariche sociali sono annuali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo esterni all'associazione. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

C.2

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

C.3

Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.

C.4

Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell'organo medesimo.

C.5

Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio provvederà alla sostituzione.

C.6

Nel caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l'Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio, l'attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

C.7

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo .

ARTICOLO 13 Estinzione o scioglimento

C.1

Lo scioglimento dell'Associazione NS può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 9 dell'art. 6.

C.2

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Generale deliberante lo scioglimento, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 14 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.]